

COPIA



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

(PROVINCIA DI FOGGIA)

www.comune.vicodelgargano.fg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA D'URGENZA

VERBALE N. 49 del 26.10.2019

OGGETTO: Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno - Modifiche.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisei** del mese di **ottobre** in Vico del Gargano, c/o Sala Consiliare – previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e d'urgenza – prima convocazione, con inizio alle ore 18,05 ed in prosieguo fino alle ore 19,18.

Partecipano alla seduta:

1 – SEMENTINO Michele	Presente	10 – SCARAMUZZO Michele	Assente
2 – CASAVECCHIA Tiziana	Presente	11 – BALDASSARRE Ida	Assente
3 – SCISCIO Raffaele	Presente	12 – SAVASTANO Raffaella M.M.	Assente
4 – SELVAGGIO Rita	Presente	13 – CUSMAI Daniele	Presente
5 – MURGOLO Vincenzo	Presente	14 –	
6 – MATANO Silvio	Presente	15 –	
7 – CAPUTO Nicola	Presente	16 –	
8 – AZZARONE Vincenzo	Presente	17 –	
9 – PINTO Porzia	Presente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assume la Presidenza il dott. MATANO Silvio , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, il quale constatato il numero legale dei consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la nota prot. n. 9310 del 16.08.2019 a firma del Sindaco con la quale si assegna l'obiettivo di approvare, *a legislazione vigente*, il bilancio finanziario per il triennio 2018-2020 entro *il termine ordinario* fissato dall'art. 151, comma 1, del T.U.O.EE.LL., (Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali), approvato con D.lgs. n. 267/2000, del 31 dicembre 2019, invitando il Segretario Generale e i Responsabili dei Settori a predisporre gli atti necessari per dare attuazione al suddetto obiettivo;

Premesso che:

- con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente per oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata introdotta, fra l'altro, all'art. 4, per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di Comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, la possibilità di istituire, con delibera del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno;
- il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015 si è proceduto all'istituzione dell'imposta di soggiorno nel territorio nel Comune di Vico del Gargano e all'approvazione del relativo regolamento approvando successivamente le tariffe con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 170 del 21.12.2015 con contestuale designazione del funzionario responsabile;

Considerato che le succitate deliberazioni sono state inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 in data 08 e 11 gennaio 2016;

Vista la successiva Legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge n. 302 del 30 dicembre 2015, in particolare:

-art. 1 comma 26:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”.....omissis.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 273 del 03 febbraio 2016, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 983 del 03.02.2016 ad oggetto *“imposta di soggiorno. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21 dicembre 2015-Istituzione del tributo e approvazione del relativo regolamento. Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 21 dicembre 2015-approvazione tariffe”* con la quale il Ministero richiamando il suddetto art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 comunicava all'Ente l'inefficacia, per l'anno 2016, delle deliberazioni in oggetto ed invitava l'ente a non applicare la stessa per l'anno 2016;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09 febbraio 2016 ad oggetto: “Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015 ad oggetto: ‘Istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Vico del Gargano ed approvazione del relativo regolamento’ - Sospensione efficacia” con la quale si è provveduto a sospendere l’imposta di soggiorno a *“far data dall’esecutività della presente deliberazione e per tutto il 2016”*.

Considerato che con la conversione in legge del decreto 24 aprile 2017, n. 50, **l’imposta di soggiorno è stata esclusa dal novero dei tributi sottoposta al blocco degli aumenti introdotto dalla legge di stabilità 2016 e confermato per il 2017** dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017). La nuova disposizione contenuta nell’art. 4, comma 7, del decreto elimina il blocco e consente di istituire per la prima volta l’imposta di soggiorno, ovvero di modificare le misure del tributo se già istituito;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 21 dicembre 2015 ad oggetto: “Approvazione tariffe imposta di soggiorno e nomina funzionario responsabile del tributo”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25 luglio 2017 ad oggetto: “Imposta di soggiorno nel – decreto Legge n. 50/2017 – determinazioni” con la quale si è provveduto:

- 1) A **PRENDERE ATTO** di quanto stabilito dall’art. 4, comma 7 del decreto legge 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 che escludeva l’imposta di soggiorno dal novero dei tributi sottoposti al blocco degli aumenti introdotto dalla legge di stabilità 2016 e confermato per il 2017 dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017);
- 2) **AD ISTITUIRE**, pertanto, l’imposta di soggiorno nel Comune di Vico del Gargano già precedentemente istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2015 e sospesa con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/02/2016 per effetto del blocco degli aumenti di tributi ed addizionali;
- 3) A richiamare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015 ad oggetto “istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Vico del Gargano ed approvazione del relativo regolamento” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 21.12.2015 ad oggetto: “approvazione tariffe imposta di soggiorno e nomina funzionario responsabile del tributo”;
- 4) A dare atto che il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015, e l’imposta di soggiorno trovavano applicazione **a partire dal 01 ottobre 2017**;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2018 ad oggetto: “Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015 ad oggetto: ‘Istituzione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Vico del Gargano ed approvazione del relativo regolamento’ – Modifiche” con la quale si è provveduto a:

1. modificare il periodo di applicazione della suddetta imposta per il solo periodo che va dal 01 maggio al 31 ottobre anziché per l’intero anno solare;
2. integrare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno che, con le modifiche apportate con il presente provvedimento, è allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015, prevedendo all’art. 5 “versamento dell’imposta” il comma n. 7 e precisamente:
“7.Si istituisce il Registro Giornaliero delle Presenze. Tale registro dovrà contenere le informazioni relative ad arrivi, presenze e partenze degli ospiti; il report è in formato digitale che adotta la struttura prevista dalla funzionalità gestionale denominata “Registro Giornaliero” presente nel sistema S.P.O.T. (Sistema Puglia Osservatorio Turistico).

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di trasmettere quotidianamente il Registro Giornaliero delle Presenze entro le 24 ore successive alla partenza e all'arrivo di uno o più ospiti, per monitorare e calcolare giornalmente gli importi che saranno disponibili nelle casse comunali al fine di agevolare la programmazione del reinvestimento delle somme stesse. Non è richiesto l'invio del Registro Giornaliero delle Presenze qualora non ci siano arrivi o partenze in quel giorno e per gli esercenti che registrano e trasmettono le presenze tramite il portale messo a disposizione dal Comune. La trasmissione deve avvenire tramite il link "Imposta di soggiorno" presente sulla Home page del sito ufficiale del Comune di Vico del Gargano (<https://servizi-onlinecom.serversicuro.it/vicodelgargano/>).

Il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno dovrà avvenire con le modalità di cui al precedente comma 3.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Vico del Gargano, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli".

Considerato che si rende necessario apportare una modifica al comma 2 dell'art. 2 del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno al fine di meglio definire i soggetti passivi dell'imposta di soggiorno nel modo seguente:

2 *L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Vico del Gargano, alloggiano:*

- a) Nelle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea);*
- b) Nelle strutture alberghiere ed extralberghiere (bed and breakfast (familiari ed imprenditoriali), case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi);*

situate nel territorio del Comune di Vico del Gargano.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e dell'Ufficio tributi, sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-finanziario, sotto il profilo della regolarità contabile;

- il parere favorevole dell'organo di revisione espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, in data 19.10.2019 con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 12535 del 21.10.2019;

Udita la relazione del Sindaco: con questa delibera modifichiamo il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno rispetto alla questione b&b che non erano contemplati nel vecchio regolamento e che adesso sono stati inseriti nell'art. 2 (Presupposto e soggetti passivi) tra i soggetti passivi con la distinzione tra familiari e non familiari. Voglio preannunciare che è intenzione dell'Amministrazione aumentare l'imposta di soggiorno per cofinanziare i progetti di riqualificazione delle frazioni di San Menaio e Calenella (parcheggi e lungomare) e, comunque, anche se non ammessi a finanziamento tali progetti, per finanziare interventi di recupero delle aree di San Menaio e Calenella (litoraneo marittimo);

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali:

Consigliere Pinto: l'obiettivo è quello di migliorare i servizi;

Presidente del Consiglio comunale: se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti l'accapo ad oggetto "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno – Modifiche"

All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 9 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale

D E L I B E R A

Per tutto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

- 1 Di richiamare** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2017 ad oggetto "imposta di soggiorno – decreto legge n. 50/2017 – determinazioni" con la quale si è provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno nel Comune di Vico del Gargano;
- 2 Di modificare** il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno che allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale, già approvato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.07.2018, al comma 2 dell'art. 2 "Presupposto e Soggetti Passivi", al fine di meglio definire i soggetti passivi dell'imposta nel seguente modo:
 - 2 L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Vico del Gargano, alloggiano:**
 - a) Nelle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea);**
 - b) Nelle strutture alberghiere ed extralberghiere (bed and breakfast (familiari ed imprenditoriali), case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi);****situate nel territorio del Comune di Vico del Gargano.**
- 3 Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, copia della presente deliberazione consiliare e del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 4 Di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione "Disposizioni Generali" del sito istituzionale dell'Ente;
- 5 Di dare atto che** le suddette modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;

SUCCESSIVAMENTE

All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai 9 consiglieri presenti e votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Presidente del Consiglio comunale

- 6 Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita votazione a tal riguardo effettuata.-

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to dott. Silvio MATANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000, al n. _____

Addì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI**

E' copia conforme all'originale.

Vico del Gargano lì, _____

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Dott.ssa Daniela Maria DATTOLI**



COMUNE DI VICO DEL GARGANO

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2015

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30.07.2018

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 26.10.2019

Art. 1 – Istituzione dell'Imposta e Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Presupposto e Soggetti Passivi

Art. 3 - Esenzioni

Art. 4 - Misura dell'imposta

Art. 5 - Versamento dell'imposta

Art. 6 - Obblighi di dichiarazione del gestore

Art. 7 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Art. 8 – Sanzioni e interessi

Art. 9 - Riscossione coattiva

Art. 10 - Rimborsi e compensazioni

Art. 11 – Importi minimi per versamenti e rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Istituzione dell'imposta e Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
2. E' istituita nel Comune di Vico del Gargano l'Imposta di Soggiorno al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2

Presupposto e Soggetti Passivi

1. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Vico del Gargano, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Vico del Gargano, alloggiano:
 - a) Nelle strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea);
 - b) Nelle strutture alberghiere ed extralberghiere (bed and breakfast (familiari ed imprenditoriali), case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi);

situate nel territorio del Comune di Vico del Gargano.
- c) I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Vico del Gargano secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
 - c) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
 - e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
2. Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), e d), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 5

Versamenti dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vico del Gargano sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Vico del Gargano delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, entro il 10 del mese successivo, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Vico del Gargano;
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
5. Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 20,00, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.
6. Il pagamento della seguente imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. *Si istituisce il Registro Giornaliero delle Presenze. Tale registro dovrà contenere le informazioni relative ad arrivi, presenze e partenze degli ospiti; il report è in formato digitale che adotta la struttura prevista dalla funzionalità gestionale denominata "Registro Giornaliero" presente nel sistema S.P.O.T. (Sistema Puglia Osservatorio Turistico). I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di trasmettere quotidianamente il Registro Giornaliero delle Presenze entro le 24 ore successive alla partenza e all'arrivo di uno o più ospiti, per monitorare e calcolare giornalmente gli importi che saranno disponibili nelle casse comunali al fine di agevolare la programmazione del reinvestimento delle somme stesse. Non è richiesto l'invio del Registro Giornaliero delle Presenze qualora non ci siano arrivi o partenze in quel giorno e per gli esercenti che registrano e trasmettono le presenze tramite il portale messo a disposizione dal Comune. La trasmissione deve avvenire tramite il link "Imposta di soggiorno" presente sulla Home page del sito ufficiale del Comune di Vico del Gargano (<https://servizi-onlinecom.serversicuro.it/vicodelgargano/>). Il versamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno dovrà avvenire con le modalità di cui al precedente comma 3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di*

rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Vico del Gargano, nonché tutta la documentazione necessaria per eventuali futuri controlli.

Art. 6

Obblighi di dichiarazione del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive del Comune di Vico del Gargano, entro il termine ultimo del 31 dicembre dello stesso anno, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale con il dettaglio mensile del numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, i relativi pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune o su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

Art. 7

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle legge vigenti.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, nonché la disposizione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in tema di sanzioni.

Art. 8

Sanzioni e interessi

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.
3. Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 alle seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 6, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 5, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
 - c) violazione degli obblighi discendenti dall'art. 7, comma 3.

Art. 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 10

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella stessa misura di cui al precedente art.8, comma 3.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 11

Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione coattiva della presente imposta, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, il versamento non è dovuto, qualora l'importo da versare per l'intero periodo risulti inferiore ad € 12,00.
2. Per tale importo l'Ufficio Tributi non effettua rimborsi né procede alla notificazione di avvisi di accertamento.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno é il responsabile del servizio tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative in materia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.